



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAMIANO LIPANI

Seduta del 24/09/2020

FATTO

In relazione al contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 31 dicembre 2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 19 novembre 2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente giudizio, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, della complessiva somma di € 753,20, a titolo di commissioni d'istruttoria (€ 175,00) e provvigioni all'intermediario del credito (€ 578,20);
- gli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata e le spese per l'assistenza difensiva, quantificate in € 380,80.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la conformità del contratto di finanziamento in esame rispetto all'art. 125-*sexies* TUB e alla normativa secondaria applicabile (cita plurimi precedenti ABF e giurisprudenziali);
- la correttezza ed esaustività dei rimborsi effettuati a favore della cliente, all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto, con riferimento agli interessi sulle rate future;
- la natura *up front* delle commissioni di istruttoria e delle provvigioni all'intermediario del credito, in quanto "*già interamente maturate in quanto facenti riferimento all'attività di perfezionamento del finanziamento*"; con riferimento a queste ultime, in particolare, rappresenta che sono state effettivamente sostenute non appena



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

concluso il contratto ed erogato il finanziamento, come dimostrato dalla fattura emessa dall'intermediario del credito e dal relativo dettaglio;

- quanto alla c.d. Sentenza *Lexitor*, delle criticità in ordine alle interpretazioni offerte all'art 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma; nell'eventualità del riconoscimento della diretta applicazione della sentenza, ritiene contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano la sua applicazione a costi fatturati da terzi;

Pertanto chiede al Collegio di respingere il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di contratti CQS, poi anticipatamente estinti, fa integrale rinvio alle articolate motivazioni della decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, di cui si riporta il principio di diritto ivi enunciato: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Con particolare riguardo invece alla natura *up-front* delle voci di costo reclamate dal ricorrente, si segnala la decisione n. 4036/20 del Collegio di Bari nella quale è stato affermato che *“[...] in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell'Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbiano natura up front le commissioni di istruttoria (lett. A del SECCI) e le imposte e tasse (lett. C del SECCI) in quanto riferite ad attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto. Parimenti up front devono intendersi le provvigioni dell'intermediario del credito (lett. B del SECCI) in quanto la relativa clausola contrattuale descrive dettagliatamente le attività remunerate, tutte preliminari e propedeutiche alla concessione del prestito (in termini cfr. Collegio Bari, dec. n. 3575/2018 e n. 10040/2018).*

Tali voci di costo, conformemente a quanto previsto dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, resa a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 11.09.2019, devono essere rimborsate al ricorrente secondo il criterio proporzionale previsto per gli interessi corrispettivi, perché comunque basato "su un principio di proporzionalità" valido ed efficace”.

Nel caso di specie riguardo le provvigioni per l'intermediario del credito, non rileva l'individuazione della figura intervenuta (agente in attività finanziaria/intermediario



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

finanziario ex art. 106 TUB), poiché il modulo SECCI contiene già una descrizione dettagliata delle attività remunerate.

Pertanto, in linea con il richiamato orientamento, il Collegio ritiene che nel caso di specie, le commissioni di istruttoria e le suddette provvigioni abbiano natura *up front*, in quanto remunerative di una serie di attività precontrattuali.

Pertanto, poiché dette voci andranno quindi rimborsate secondo il criterio proporzionale previsto per gli interessi corrispettivi, il Collegio riconosce il diritto alla retrocessione dell'importo di Euro 110,75 per le commissioni di istruttoria e di Euro 365,93 per le provvigioni come da tabella di seguito riportata:

durata del finanziamento	▶	60
rate scadute	▶	25
rate residue		35

TAN	▶	10,866%
-----	---	---------

	% restituzioni
in proporzione lineare	58,33%
in proporzione alla quota interessi	36,92%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	comm. di istruttoria	(up front) € 300,00	€ 175,00 ○	€ 110,75 ●	○	▼	€ 110,75
○	provvigioni	(up front) € 991,20	€ 578,20 ○	€ 365,93 ●	○	▼	€ 365,93
						tot rimborsi ancora dovuti	€ 476,68
						interessi legali	si ▼

Non è meritevole di accoglimento, infine, la richiesta di refusione delle spese di assistenza professionale, in ragione della natura seriale della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 476,68, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS